DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CUSTODIA CAUTELARE, DI AVOCAZIONE DEI PROCEDIMENTI PENALI PER REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E DI TRASFERIMENTI DI UFFICIO DI MAGISTRATI PER LA COPERTURA DI UFFICI GIUDIZIARI NON RICHIESTI

Art. 7

Ulteriori trasferimenti

I magistrati trasferiti d'ufficio a norma del presente decreto, non possono essere nuovamente trasferiti, con la medesima procedura, se non decorsi otto anni dell'iniziale provvedimento di trasferimento d'ufficio e non possono essere trasferiti a domanda prima di tre anni dal giorno in cui hanno assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano specifici e gravi motivi di salute.

Versione in vigore dal 11 settembre 1991, non più in vigore dal 10 novembre 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalita' organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti
Estremi	Decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-custodia-cautelare-di-avocazione-dei/art-7-ulteriori-trasferimenti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it